

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1765)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966
(V. Stampato n. 2673)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FANFANI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)**

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(JERVOLINO)**

**e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(RUSSO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1966*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e degli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960, e gli Scambi di Note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962 ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'Accordo stesso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 40 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E DI MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:

I. — TRASPORTO DI VIAGGIATORI

Autolinee regolari fra i due Paesi

Articolo 1

È considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati.

Tale servizio è autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località fissate dall'orario.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessità normali del traffico.

I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purché vi siano dei posti liberi.

Articolo 2

Le autolinee regolari fra i due Paesi sono istituite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista prevista dall'articolo 38 del presente Accordo.

Articolo 3

Il servizio di trasporto viaggiatori sulle autolinee regolari è attivato in base ad apposita concessione.

Le autolinee non debbono essere dirette ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari e stradali già esistenti.

La concessione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti, ognuna per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio e sulla base della reciprocità, salvo diverse intese fra le Autorità medesime.

La durata della concessione è fissata di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

La concessione è accordata all'impresa per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base ad una domanda presentata dalla stessa impresa all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio la stessa impresa ha sede.

La domanda deve contenere l'itinerario, l'orario per l'intero anno, l'indicazione delle tariffe determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo dagli Organi competenti delle Parti contraenti, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate da tutta la documentazione richiesta e dall'atto di concessione che permette di eseguire il trasporto sul percorso nel proprio territorio.

Articolo 4

Le imprese non possono effettuare servizio locale di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

Autolinee regolari in transito

Articolo 5

È considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.

Articolo 6

L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni:

- il servizio deve avere carattere turistico;
- ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere;
- al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni l'autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessità già assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali già esistenti.

L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente è soggetta a preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 7

Il servizio delle autolinee in transito di cui all'articolo 6 è consentito in base ad autorizzazione.

L'autorizzazione è accordata alle imprese in base a domanda da loro diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio le imprese stesse hanno sede.

La domanda deve contenere i motivi dell'istituzione del servizio (quando si tratta di servizio la cui istituzione non richieda le preventive intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti, di cui al secondo comma dell'articolo precedente), l'itinerario, l'orario, le tariffe di trasporto, la descrizione del veicolo da utilizzare e, se del caso, le altre indicazioni utili stabilite di comune accordo fra le Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere accompagnata da una planimetria del percorso proposto.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse munite di tutti gli elementi richiesti e dalla raccomandazione ad accordare la richiesta autorizzazione, quando si tratta di servizio che non richiede per la sua istituzione preventive intese fra le Parti contraenti.

Servizio di « navette »

Articolo 8

Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Articolo 9

Per effettuare un servizio di navette fra due località di cui una è situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.

L'autorizzazione è accordata alle imprese sulla base di una domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi a navette, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio, la descrizione dei veicoli da utilizzare e tutte quelle altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse accompagnate dalla documentazione prescritta nonché dall'autorizzazione che permette di effettuare il richiesto trasporto sul proprio territorio. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie decisioni nel più breve tempo possibile.

Servizi occasionali di autobus

Articolo 10

È considerato servizio occasionale di autobus, agli effetti del presente Accordo, il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle seguenti formule:

a) trasporto a bordo dello stesso veicolo delle stesse persone durante tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del paese di immatricolazione del veicolo;

b) trasporto a bordo di uno stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un posto marittimo o aereo del paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo od aereo sul territorio dell'altro paese ed il veicolo deve ritornare:

— a vuoto;

— con viaggiatori arrivati per battello o per aereo nel porto o aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio per battello o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del paese di immatricolazione del veicolo;

— con viaggiatori arrivati per battello o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso paese in cui si trova il porto od aeroporto dove sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori e che debbono continuare il viaggio partendo per battello o per aereo da un altro porto od aeroporto sul territorio del paese di immatricolazione del veicolo;

c) servizio effettuato con veicolo a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente, in base ad accordo preventivamente concluso per ricevere comitive turistiche e trasportarle nel paese di immatricolazione.

Articolo 11

I trasporti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 10 sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

Nel caso previsto alla lettera c) dello stesso articolo, l'Autorità competente del paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente le cui Autorità competenti si impegnano a decidere con benevolenza in proposito con la massima urgenza.

Quando i servizi di cui al precedente comma comportano più viaggi in tempi successivi sarà tenuto particolarmente conto delle intese tra i vettori dei due Paesi dirette a stabilire una cooperazione per l'effettuazione di tali trasporti.

Altri servizi di autobus

Articolo 12

Per tutti gli altri servizi di autobus non previsti negli articoli precedenti è necessario ottenere preventivamente per ogni singolo caso una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'autorizzazione è rilasciata alle imprese in base ad una domanda indirizzata da queste all'Autorità competente della Parte contraente del paese in cui l'impresa stessa ha sede.

Detta domanda deve contenere la destinazione del viaggio, l'itinerario, la finalità del viaggio stesso, la descrizione del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione accompagnandole con tutta la documentazione richiesta e con l'autorizzazione ad effettuare il trasporto sul proprio territorio.

Articolo 13

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10 ed eseguiti a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di più di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione.

L'autorizzazione è accordata alle imprese in base a domanda diretta alle Autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorità dell'altra Parte contraente.

I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonché quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.

Articolo 14

Sono esclusi dal presente Accordo i trasporti di viaggiatori che si effettuano in zone per le quali esistano particolari accordi, salvo il caso in cui le clausole del presente Accordo siano più favorevoli.

II. — TRASPORTO DI MERCI

Trasporti fra i due Paesi e trasporti in transito

Articolo 15

L'impresa che effettua il trasporto di merci ed avente la sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese.

Per merce, ai sensi del presente Accordo, si intende ogni bene o carico di qualsiasi natura.

Articolo 16

Non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

- a)* i trasporti funebri;
- b)* i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- c)* i trasporti di cavalli e veicoli da corsa e di tutte le attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
- d)* i trasporti del materiale e delle decorazioni teatrali;
- e)* i veicoli attrezzati per riprese radiotelevisive e cinematografiche;
- f)* i trasporti per trasloco di mobili e masserizie.

Articolo 17

Le autorizzazioni ad effettuare il trasporto di merci vengono rilasciate soltanto per viaggi singoli ed il trasporto eseguito con rimorchio è considerato quale viaggio a parte.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo e su basi di reciprocità il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciare ogni anno, valevoli distintamente per trasporti da effettuarsi in partenza e con destinazione nelle zone di frontiera e per trasporti per tutto il restante territorio dell'altro Paese, ivi comprese le autorizzazioni relative al transito.

Articolo 18

Le autorizzazioni vengono rilasciate in conformità ad un modello concordato fra le Autorità competenti delle Parti contraenti direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista.

Ciascuna delle Parti contraenti rimette all'altra Parte le autorizzazioni in bianco, debitamente firmate e nel numero convenuto.

Gli organi competenti si scambiano ogni tre mesi le copie delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 19

Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente il carico di merci che debbono essere scaricate sul territorio della medesima altra parte.

È altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altra Parte.

Articolo 20

Il trasporto di merci nel viaggio di ritorno non è soggetto ad autorizzazione.

III. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Requisiti delle imprese

Articolo 21

Le imprese debbono possedere la capacità tecnica, commerciale e professionale necessaria per eseguire in modo soddisfacente il trasporto internazionale. Il vettore deve impiegare personale sufficientemente esperto e qualificato.

Requisiti tecnici del veicolo

Articolo 22

Il trasporto internazionale di viaggiatori, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli che assicurino la comodità e la sicurezza dei viaggiatori.

Articolo 23

Il trasporto internazionale di merci, ai sensi del presente Accordo, deve essere eseguito soltanto con veicoli idonei al trasporto stesso e mantenuti in buono stato di efficienza.

Documenti di circolazione e di guida

Articolo 24

Ogni autoveicolo deve essere munito del documento nazionale di circolazione contenente il numero di immatricolazione, il nome o la marca del costruttore dell'autoveicolo, i numeri del motore e del telaio, il numero dei posti viaggiatori o la portata utile, il nome e l'indirizzo del proprietario.

Articolo 25

Ogni conducente deve essere in possesso della patente di guida nazionale o internazionale.

Documenti necessari per effettuare i trasporti

Articolo 26

Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sarà lasciata alla dogana di uscita.

Articolo 27

Per il trasporto di viaggiatori in servizio internazionale di linea, ai termini del presente Accordo, sono rilasciati biglietti di viaggio secondo modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 28

I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati.

Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorità competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Articolo 29

Durante il trasporto dei viaggiatori e delle merci eseguito secondo il presente Accordo, i trasportatori dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:

a) per il trasporto dei viaggiatori: l'atto di concessione o di autorizzazione o la loro copia o fotocopia debitamente autenticate (nel caso in cui ne sia previsto il rilascio) e un foglio di viaggio il cui modello sarà concordato dalle Autorità competenti delle Parti contraenti o direttamente oppure sulla base delle decisioni della Commissione Mista;

b) per il trasporto delle merci: l'autorizzazione prevista dal presente Accordo o la sua copia o fotocopia debitamente autenticata.

Articolo 30

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Assicurazione

Articolo 31

Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati.

L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso è più elevato.

Passaporti

Articolo 32

Il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo passa nel territorio dell'altra Parte contraente munito di un passaporto ordinario.

Il visto è rilasciato con una procedura accelerata e per una durata da un minimo di tre mesi fino ad un anno e per più viaggi.

Rispetto delle leggi nazionali

Articolo 33

I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto è eseguito.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Sanzioni

Articolo 34

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve — su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente — applicare una delle sanzioni seguenti:

- a) avvertimento semplice;
- b) avvertimento con diffida che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c);
- c) nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o definitivo della autorizzazione; nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.

Trasferimenti valutari

Articolo 35

I trasferimenti valutari derivanti dal presente Accordo vengono effettuati in conformità delle disposizioni vigenti tra i due Paesi in materia di pagamenti.

Regime fiscale

Articolo 36

Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti che effettuano il trasporto delle merci secondo le clausole del presente Accordo, sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente stabilite nell'Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Accordo.

Le imprese la cui sede si trova nella zona di frontiera indicata nell'Allegato n. 2, che forma parte integrante del presente Accordo, e che effettuano il trasporto delle merci nella zona stessa secondo le clausole del presente Accordo, sono esenti, sulla base della reciprocità, dalle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati.

Le imprese la cui sede si trova nel territorio di una delle Parti contraenti e che effettuano il trasporto dei viaggiatori secondo le clausole del presente Accordo sono tenute al pagamento delle tasse sui veicoli e sui trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente secondo le leggi nazionali in vigore in tale territorio.

Commissione Mista

Articolo 37

Tutte le questioni riferentisi all'applicazione del presente Accordo saranno regolate d'intesa fra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 38

Allo scopo di decidere su determinate questioni poste preventivamente dalle Autorità competenti nonché su quelle rimaste insolte nei loro contatti diretti, è istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti la quale si riunisce su domanda di una delle Parti contraenti. Le decisioni di detta Commissione saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Procedura doganale

Articolo 39

Per quanto riguarda la procedura doganale, nel caso in cui il trasportatore desideri utilizzare per il carico le facilitazioni del sistema di « carnet T. I. R. » le Parti contraenti convengono di osservare completamente le disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di convenzione internazionale doganale per il turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada (Convenzione T. I. R.) datato a Ginevra il 16 giugno 1949 così come modificato dal Protocollo addizionale del 28 novembre 1952.

Nel caso che le Parti contraenti ratificassero in seguito la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra 1956) e la Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci in regime di « carnet T. I. R. » (Ginevra 1959) si intende che le disposizioni di tali convenzioni saranno applicate nelle relazioni tra le due Parti contraenti per quello che riguarda il trattamento doganale da accordare alle merci ed ai veicoli trasportati commercialmente su strada.

Clausole finali

Articolo 40

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se almeno una delle Parti contraenti non lo denunci prima di tre mesi dalla scadenza.

FATTO in Belgrado il 27 luglio 1960, in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua serbo-croata, facenti tutti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

ALBERTO BERIO

*Per il Governo
della Repubblica Popolare
Federale di Jugoslavia*

B. BOGOVAC

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

TASSE SU AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI MERCI

Portata del veicolo		Tassa annuale			
		Autocarri		Rimorchi	
		Lire II	Dinari III	Lire IV	Dinari V
Fino a	4 quintali	7.500	3.600	8.250	3.960
Da oltre	4 fino 8 quintali	10.500	5.040	11.550	5.544
»	8 » 10 »	13.500	6.480	14.850	7.128
»	10 » 15 »	18.000	8.640	19.800	9.504
»	15 » 20 »	25.500	12.240	27.900	13.392
»	20 » 25 »	33.000	15.840	36.000	17.280
»	25 » 30 »	40.500	19.440	44.400	21.312
»	30 » 35 »	48.000	23.040	52.800	25.344
»	35 » 40 »	55.500	26.640	60.900	29.232
»	40 » 45 »	63.000	30.240	69.000	33.120
»	45 » 50 »	70.500	33.840	77.400	37.152
»	50 » 60 »	78.000	37.440	85.800	41.184
»	60 » 70 »	87.000	41.760	95.700	45.936
»	70 » 80 »	96.000	46.080	105.000	50.400
»	80 » 90 »	108.000	51.840	118.500	56.880
»	90 » 100 »	123.000	59.040	135.000	64.800
»	100 » 110 »	138.000	66.240	150.000	72.000
oltre	110 quintali	157.500	75.360	171.000	82.080

Le tasse annuali, sopraindicate, sono state fissate in base al cambio ufficiale.

Note — 1) La tassa sopraindicata si può corrispondere:

- a) ad anno solare;
- b) a quadrimestre;
- c) a bimestre;
- d) ogni 10 giorni di soggiorno o frazione di essi.

Per il pagamento di cui alla lettera a) deve essere corrisposto l'importo della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera b) è dovuto 1/3 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera c) è dovuto 1/6 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera d) è dovuto 1/36 della tassa annuale per ogni 10 giorni — o frazione di essi — di soggiorno del veicolo.

I trasportatori delle due Parti possono scegliere uno dei modi di pagamento della tassa di cui alle suindicate lettere.

2) Le tasse espresse in lire (col. II e IV) si applicano agli autotrasporti effettuati in Italia dalle imprese jugoslave; quelle espresse in dinari (col. III e V) si applicano agli autotrasporti effettuati in Jugoslavia dalle imprese italiane.

ALLEGATO N. 2

E L E N C O

DEI COMUNI DELLA ZONA DI FRONTIERA DI CUI AL 2° COMMA DELL'ARTICOLO 36
DEL PRESENTE ACCORDO

1. Comune di Trieste
2. » » Muggia
3. » » San Dorligo della Valle
4. » » Monrupino
5. » » Sgonico
6. » » Duino-Aurisina

Distretto di Capodistria

1. Comune di Capodistria
2. » » Capodistria (dintorni)
3. » » Isola
4. » » Pirano
5. » » Portorose
6. » » Sicciole
7. » » Villa Decani
8. » » Monte di Capodistria
9. » » Maresego (solo il Comune catastale di Maresego e il villaggio di Loparo del Comune catastale di Truscolo).

Distretto di Buie

1. Comune di Umago
2. » » Verteneglio (comprendente i Comuni catastali di Verteneglio e di Villanova)
3. » » Cittanova
4. » » Buie (solo il Comune catastale di Buie, il Comune catastale di Tribano, il Comune catastale di Castelvenere e il Comune catastale di Carsetta)
5. » » Momiano (solo Comune catastale di Momiano e il Comune catastale di Merischie).

Distretto di Sesana

1. Comune di Comeno
2. » » S. Daniele del Carso
3. » » Duttogliano
4. » » Sesana
5. » » Divaccia
6. » » Erpelle
7. » » S. Sergio
8. » » Senosecchia (solo i Comuni catastali di Senosecchia, Villabassa, Gabria, Potocce di Villabassa, Sinadole)
9. » » Matteria (solo i Comuni catastali di Bresovizza - Marenzi, Gradischie, Coticcina, Marcossina, Matteria, Slivia di Castelnuovo, Artuise)
10. » » Cave Auremiane (solo i Comuni catastali di Barca, Famie, Avremo di Sopra, Villa Mislice, Nigrignano, Scoffe, Varea, Vattoglie, Cave Auremiane)
11. » » Piedimonte del Taiano (solo i Comuni catastali di Cernotti, Popechio, Sassetto)
12. » » Gradischie (solo i Comuni catastali di Covedo, S. Antonio)

Distretto di Nuova Gorizia

1. Comune di Castagnevizza.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° 91169/6

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO N. 1 DELL'ACCORDO
SUGLI AUTOTRASPORTATORI DI VIAGGIATORI E MERCI DEL 27 LUGLIO 1960

Državni sekretarijat za inostrane poslove izražava svoje poštovanje Ambasadi Italije i, u vezi Sporazuma o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe između Jugoslavije i Italije od 27. jula 1960, Beograd, ima čast da potseti Ambasadu da je u Jugoslaviji sprovedena opsežna devizna reforma i da je počev od 1. januara 1961. godine zaveden novi opšti obračunski kurs dolara prema dinaru, tj. Din. 750. za 1 američki dolar (« Službeni list FNRJ », No 2 i No 10 iz 1961. godine).

S obzirom na gore izloženo jugoslovenska Vlada predlaže italijanskoj Vladi da se novi Prilog 1 uz Sporazum o drumskom saobraćaju izmeni i da glasi ovako:

Prilog br. 1

TAKSE NA DRUMSKA MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ ROBE

Nosivost vozila		Godisnja taksa			
		za vucno vozilo		za prikolicu	
		Lira ital. II	Dinara III	Lira ital. IV	Dinara V
I					
Do	400 kgr	7.500	9.000	8.250	9.900
Preko	400 do 800 »	10.500	12.600	11.550	13.860
»	800 » 1000 »	13.500	16.200	14.850	17.820
»	1000 » 1500 »	18.000	21.600	19.800	23.760
»	1500 » 2000 »	25.500	30.600	27.900	33.480
»	2000 » 2500 »	33.000	39.600	36.000	43.200
»	2500 » 3000 »	40.500	48.600	44.400	53.280
»	3000 » 3500 »	48.000	57.600	52.800	63.360
»	3500 » 4000 »	55.500	66.600	60.900	73.080
»	4000 » 4500 »	63.000	75.600	69.000	82.800
»	4500 » 5000 »	70.500	84.600	77.400	92.880
»	5000 » 6000 »	78.000	93.600	85.800	102.960
»	6000 » 7000 »	87.000	104.400	95.700	114.840
»	7000 » 8000 »	96.000	115.200	105.000	126.000
»	8000 » 9000 »	108.000	129.600	118.500	142.200
»	9000 » 10000 »	123.000	147.600	135.000	162.000
»	10000 » 11000 »	138.000	165.600	150.000	180.000
»	Preko do 11000 kgr	157.500	188.400	171.000	205.200

Italijanskoj Ambasadi

BEOGRAD

Napomena: 1. Ove takse plaćaju se:

- a) za celu kalendarsku godinu,
- b) za period od 4 kalendarska meseca,
- c) za period od 2 kalendarska meseca,
- d) za period od 10 dana.

U slučaju pod a) plaća se puna odgovarajuća godišnja taksa po ovoj tabeli.

U slučaju pod b) plaća se jedna trećina odgovarajuće godišnje takse.

U slučaju pod c) plaća se jedna šestina odgovarajuće godišnje takse.

U slučaju pod d) plaća se jedna tridesetšestina odgovarajuće godišnje takse i to za svaki vremenski period od punih 10 dana i za period manji od 10 dana.

Transporteri obeju Strana ugovornica mogu — prema sopstvenom izboru — plaćati takse za ma koji od vremenskih perioda koji su u ovoj tački označeni pod a) do d).

2. Takse označene u lirama (kolona II i IV) primenjuju se na transport izvršen u Italiji od strane jugoslovenskih prevoznika, a takse označene u dinarima (kolona III i V) na transport izvršen u Jugoslaviji od strane italijanskih prevoznika.

Ova Nota i potvrdni odgovor Ambasade smatraće se kao Sporazum izmedju naših dveju Vlada da je stari Prilog 1 uz rečeni Sporazum prestao da važi a da je ovde citirani Prilog 1 stupio na snagu 1. januara 1962. godine.

Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Italijanskoj Ambasadi ponovi izraze svoga poštovanja.

Beograd, 8. decembar 1961. godine.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota N. 91169/6 dell'8 dicembre 1961 avente il seguente tenore:

« Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, in relazione all'Accordo tra la Jugoslavia e l'Italia sugli autotrasporti di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, ha l'onore di ricordare all'Ambasciata che in Jugoslavia è stata attuata una ampia riforma valutaria e che a partire dal 1° gennaio 1961 è stato introdotto il nuovo corso di calcolo generale del dollaro nei confronti del dinaro, ossia dinari 750 per un dollaro americano (« Gazzetta Ufficiale FNRJ » N. 2 e N. 10 1961).

Tenuto conto di ciò, il Governo jugoslavo propone al Governo italiano che l'Allegato 1 dell'Accordo sugli autotrasporti stradali venga modificato ed abbia il seguente tenore:

TASSE SU AUTOVEICOLI PER TRASPORTO DI MERCI

Portata del veicolo		Tassa annuale			
		Autocarri		Rimorchi	
		Lire II	Dinari III	Lire IV	Dinari V
I					
Fino a	4 quintali	7.500	9.000	8.250	9.900
Da oltre	4 fino 8 quintali	10.500	12.600	11.550	13.860
»	8 » 10 »	13.500	16.200	14.850	17.820
»	10 » 15 »	18.000	21.600	19.800	23.760
»	15 » 20 »	25.500	30.600	27.900	33.480
»	20 » 25 »	33.000	39.600	36.000	43.200
»	25 » 30 »	40.500	48.600	44.400	53.280
»	30 » 35 »	48.000	57.600	52.800	63.360
»	35 » 40 »	55.500	66.600	60.900	73.080
»	40 » 45 »	63.000	75.600	69.000	82.800
»	45 » 50 »	70.500	84.600	77.400	92.880
»	50 » 60 »	78.000	93.600	85.800	102.960
»	60 » 70 »	87.000	104.400	95.700	114.840
»	70 » 80 »	96.000	115.200	105.000	126.000
»	80 » 90 »	108.000	129.600	118.500	142.200
»	90 » 100 »	123.000	147.600	135.000	162.000
»	100 » 110 »	138.000	165.600	150.000	180.000
	oltre 110 quintali	157.500	188.400	171.000	205.200

*Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia*

BELGRADO

Note: 1) La tassa sopra indicata si può corrispondere:

- a) ad anno solare
- b) a quadrimestre
- c) a bimestre
- d) ogni 10 giorni di soggiorno o frazione di essi.

Per il pagamento di cui alla lettera a) deve essere corrisposto l'importo della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera b) è dovuto 1/3 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera c) è dovuto 1/6 della tassa annuale.

Per il pagamento di cui alla lettera d) è dovuto 1/36 della tassa annuale per ogni 10 giorni - o frazione di essi - di soggiorno del veicolo.

I trasportatori delle due Parti possono scegliere uno dei modi di pagamento della tassa di cui alle suindicate lettere.

2) Le tasse espresse in lire (col. II e IV) si applicano agli autotrasporti effettuati in Italia dalle imprese jugoslave; quelle espresse in dinari (col. III e V) si applicano agli autotrasporti effettuati in Jugoslavia dalle imprese italiane.

Questa nota e la risposta affermativa dell'Ambasciata d'Italia saranno considerate come un accordo intervenuto fra i nostri due Governi, nel senso che, con decorrenza dal primo gennaio 1962, il vecchio Allegato N. 1 all'Accordo italo-jugoslavo sugli autotrasporti di passeggeri e di merci cessa di avere vigore ed è sostituito dall'Allegato N. 1, riportato più sopra ».

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di confermare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 19 dicembre 1961.

AMBASCIATA D'ITALIA

NUM. 3284

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia ed ha l'onore di riferirsi al desiderio espresso da ambo le parti di completare l'Allegato n. 2 dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci firmato a Belgrado il 27 luglio 1960.

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del suo Governo, propone che l'attuale Allegato n. 2 dell'Accordo su citato venga sostituito con un nuovo Allegato n. 2, contenente l'elenco completo dei comuni e delle frazioni di comuni allegato all'Accordo tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 31 ottobre 1962. Il nuovo Allegato n. 2, unito alla presente Nota, costituirebbe parte integrante dell'Accordo sugli autotrasporti di passeggeri e merci del 27 luglio 1960 e per tutte le località in esso elencate sarebbero applicate le prescrizioni dell'articolo 36, secondo comma dell'Accordo stesso.

L'Ambasciata d'Italia propone che la presente Nota e la risposta con cui il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra costituiscano un Accordo interstatale per il completamento dell'Allegato n. 2 dell'Accordo di Belgrado del 1960.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 4 dicembre 1962

*Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia*

BELGRADO

No. 91134/5

Državni sekretarijat za inostrane poslove izražava svoje poštovanje italijanskoj Ambasadi i ima čast da potvrdi prijem njene Note No. 3284 od 4. decembra 1962., koja glasi:

« Italijanska Ambasada izražava svoje poštovanje Državnom sekretarijatu za inostrane poslove Federativne Narodne Republike Jugoslavije i ima čast da se osvren na obostrano izraženu želju da se dopuni Prilog 2 uz Sporazum o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, Beograd, 27 jula 1960. godine.

Italijanska Ambasada, prema instrukcijama svoje Vlade, predlaže da se dosadašnji Prilog 2 uz gore rečeni Sporazum zameni novim Prilogom 2, koji sadrži kompletni spisak opština i delova opština priložen uz Sporazum između Republike Italije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju prometa lica, kao i kopnenog i pomorskog prevoza i saobraćaja između pograničnih područja, potpisanom u Udinama 31. oktobra 1962. godine. Novi Prilog 2, priložen ovoj Noti, sačinjavao bi sastavni deo Sporazuma o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe od 27 jula 1960. godine i za sva mesta u njemu nabrojana primenjivale bi se odredbe člana 36, stav 2 toga Sporazuma.

Italijanska Ambasada predlaže da ova Nota i odgovor Državnog sekretarijata za inostrane poslove, kojim će potvrditi saglasnost svoje Vlade o onom što je gore rečeno, predstavljaju međudržavni Sporazum o dopuni Priloga 2 uz Beogradski Sporazum iz 1960 godine ».

Državni sekretarijat za inostrane poslove je ovlašćen da potvrdi saglasnost jugoslovenske Vlade sa gore rečenim.

Državni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da italijanskoj Ambasadi ponovi izraze svoga dubokog poštovanja.

Beograd, 5. decembar 1962.

Italijanskoj Ambasadi

BEOGRAD

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2

— A —

ELENCO DEI COMUNI DELL'AREA DI TRIESTE NEI QUALI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 36, SECONDO COMMA).

<i>Area di Trieste</i>	<i>- Područje Trsta</i>		
Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
1. - Trieste	- Trst	Banne Basovizza Contovello Grignano Gropada Longera-Cattinara Padriciano Poggioreale del Carso Prosecco S. Croce Trebiciano	Bane Bazovica Kentovel Grinjan Gropada Lonjer-Kattinara Padrič Opšine na Krasu Prosek Sv. Križ Trebče
2. - Muggia	- Milje	Aquilinia Belpoggio Cerei Chiampore Farnei Noghera Rabuiese S. Barbara S. Bartolomeo S. Floriano S. Rocco S. Sebastiano Stramare Vignano Zindis	Žavlje Beloglav Cereji Campore Farnet Pod Orehu Rabujež Sv. Barbara Sv. Jernej Sv. Florjan Sv. Rok Sv. Sebastijan Stramar Vinjan Zindiš
3. - S. Dorligo della Valle	- Dolina	Bagnoli della Rosandra Botazzo Caresana Domio Draga S. Elia Grozzana Log Pese Prebenico S. Antonio in Bosco S. Giuseppe della Chiusa S. Lorenzo	Boljunec Botač Mačkovlje Domjo Draga S. Elija Gročana Log Pesek Prebenik Boršt Ricmanje Jezero
4. - Monrupino	- Repentabor	Ferneti Rupingrande Zolla	Fernetiči Veliki Repen Col
5 - Sgonico	- Zgonik	Borgo Grotta Bristie Campo Sacro Colludrozza Devincina Gabrovizza Rupinpiccolo Sagrado Sale Samatorza Stazione Prosecco	Briščiški Brišče Božje Polje Koludrovica Devinščina Gabrovica Mali Repen Zagradec Salež Samatroca Proseška postaja

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni	Opštine	Frazioni	- Naselja
6. - Duino Aurisina	- Devin Nabrežina	Ceroglie Duino Malchina Medeazza Precenico Prepotto S. Giovanni di Duino S. Pelagio Sistiana Slivia Ternova Piccola Visogliano	Cerovlje Devin Mavhinje Medja vas Prečnik Praprot Stivan Sempolaj Sesljan Slivno Trnovica Visovlje

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— B —

ELENCO DEI DISTRETTI, COMUNI E PARTE DI COMUNI DELLE AREE CHE CONFINANO CON L'AREA DI TRIESTE, NEI QUALI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 36, SECONDO COMMA).

<i>Distretto di Capodistria — Srez Koper</i>			
Comune di Pirano	- Opština Piran		
Dragogna	Dragoja	Grignano	Grinjan
Villanova di Dragogna	Nova vas nad Dra- gonje	Montetoso	Grintovec
Padena	Padna	Crevatini	Hrvatini
Parezago	Parecag	Cristoglie	Hrastovlje
Pirano	Piran	Elleri	Jelarji
Portorose	Portorož	Campel	Kampel
S. Pietro	Raven	Castel	Kastelec
S. Bartolomeo	Seča	Capodistria	Koper
Sicciole	Sečovlje	Colomban	Kolomban
Strugnano	Strunjan	Costabona	Koštabona
Santa Lucia	Lucija	Cociancici	Kocjančiči
		Koslovicchi	Kosloviči
		Carcase	Krkavče
		Crinica	Krnica
		Covedo	Kubed
		Lonche	Loka
		Loparo	Lopar
Comune di Isola	Opština Izola	Manzano	Manžan
Baredi	Baredi	Maresego	Marezige
Marzane	Dobrava	Montignano	Montinjan
Corte d'Isola	Dvori nad Izolo	Ospo	Osp
Isola d'Istria	Izola	Plavia	Plavje
Canela	Jagodje	Pobegi	Pobegi
Loreto-Saledo	Livade	Popecchio	Podpeč
Malio	Malija	Poletici	Poletiči
S. Giovanni dei Negri	Polje	Pagnano	Pomjan
Cetore	Vinica	Popetra	Popetre
Saredo	Sared	Potoc	Potok
		Praprocce	Praproče
Comune di Capodistria	Opština Koper	Premanzano	Premančan
Ancarano	Ankaran	S. Antonio Turchi	Pridvor
Babici	Babiči	Puzzole	Puče
Barisoni	Barizoni	Risano	Rišana
Betocchi	Bertoki	Rosario	Rošar
Bocciai	Bočaji	S. Servolo	Semedela
Bonini	Bonini	S. Canziano	Skocjan
Boste	Boršt	Albaro Vescova	Spodnje Škoflje
Bossamarini	Bošamarin	Salara	Salara
Brassovizza	Bezovica	Sergassi	Sergaši
Brezec	Brežec pri Podgorju	Monte di Capodistria	Smarje
Bric	Brič	Antignano d'Istria	Tinjan
Cerei	Cerej	Tribano	Triban
Centora	Čentur	Truscolo	Truške
Villa Manzi	Čepki	Vanganello	Vanganel
Cesari	Čezarji	Zabavie	Zabavlje
San Sergio	Črni Kal	Albaro Vescova	Zgornje Škoflje
Cernotti	Černotiče	Sanigrado	Zanigrad
Villa Decani	Dekani	Zupancichi	Zupančiči
Dilizi	Dilici		
Villadolo	Dol pri Hrastovljah	Comune di Erpelle	Opština Hrpelje
Figaroia	Fijeropa	Aurtuise	Artviže
Gabrovizza d'Istria	Gabrovica pri Črnem Kalu	Baccia	Bač pri Materiji
Gason	Gažon	Becca	Beka
Gemme	Glem	Bresovizza Marenzi	Brezovica
Gradischie	Gradišče	Gradischie di Castel- nuovo	Gradišče pri Materiji
		Gradissizza	Gradišča

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Erpelle	Hrpelje	Cobolli	Koboli
Hostisina	Hotična	Codretti	Kodretti
S. Pietro di Madrasso	Klanec pri Kozini	Copriva del Carso	Kopriva
Cosina	Kozina	Cossovella	Kosovelje
Marcossina	Markovščina	Coziane	Kozjane
Matteria	Materija	Villa Cargna	Krajna vas
Micheli	Mihele	Crepegliano	Kreplje
Merse	Mrše	Croce di Tomadio	Križ
Nazire	Nasirec	Cartinozza	Krtinovica
Occisla	Ocizla	Laze	Laže
Ostrovica	Ostrovica	Lesece di San Canziano	Ležeče Dolnje
Petrigna	Petrinje	Lesece Auremiano	Ležeče Gornje
Piedimonte del Taiano	Podgorje	Lipiza	Lipica
Povsane	Povžane	Lissiachi	Lisjaki
Presenza del Taiano	Prešnica	Corgnale	Lokev
Roditti	Rodik	Locavizza di San Da-	Lukovec
Rosizze	Rožice	niele	
Scandanessina	Skadanščina	Machnici Comparetti	Mahnici
Slivia di Castelnuovo	Slivje	Mattauno	Matavun
Sloppe	Slope	Casali Maizzeni	Majcni
Tubbiano	Tublje pri Hrpeljah	Merciano	Merče
Locce Grande	Velike Loče	Villa Mislice	Misleče
Verpoglie	Vrhoplje	Mada San Maurizio	Naklo
Sassette	Zazid	Villanova di San Gia-	Nova vas
		como	
Comune di Sesana	Opština Sežana	Orle	Orlek
		Otosce	Otošce
Alber di Sesana	Avber	Plessiva di Poverio	Plešivica
Barca	Barka	Pliscovizza della Ma-	Pliskovica
Bettania	Batanija	donna	
Bogo	Bogo	Nigriagno	Podgrad pri Vremah
Brestovizza di Poverio	Brestovica pri Povirju	Villa Podibrese	Podbreže
Breseci	Brežec pri Divači	Pollane	Poljane pri Štjaku
Berie di Sesana	Brje pri Koprivi	Paniqua	Ponikve
Cecovini	Čehovini	Potocce di Villabasca	Potoče
Čipnje	Čipnje	Poverio	Povir
Danne	Dane pri Divači	Prelose di Corgnale	Prelože pri Lokvi
Danne di Sesana	Dane pri Sežani	Rassa	Raša
Divaccia	Divača	Raune	Ravnje
Dol	Dol pri Vogljah	Rasgori	Razguri
Dobraule di Tomadio	Dobravlje	Sinadole	Senadole
Dolanci	Dolanci	Senosecchia	Senožeče
Villabassa	Dolenja vas	Sella di San Giacomo	Sela
Delevno di San Giacomo	Dolenje	Sella	Sela
Duttogliano	Dutovlje	Senadolice	Senadolice
Famie	Famlje	Sesana	Sežana
Filippi	Filipče brdo	Scoppo	Skopo
Gabria	Gaberšče	S. Canziano	Škocjan
Godignano	Godnje	S. Tommaso della Rassa	Stomaž
Goregno di Poverio	Gorenje pri Divači	Seppuglie	Sepulje
Gorizze del Timavo	Goriče pri Famljah	Scoffe	Škoflje
Gradischie di San Can-	Gradišče pri Divači	Santa Maria di Sesana	Smarje pri Sežani
ziano		S. Giacomo in Colle	Štjak
Gracovo brdo	Grahovo brdo	S. Daniele del Carso	Štanjel
Gradisca di San Gia-	Gradišče pri Štjaku	Storie	Štorje
como		Tabor	Tabor
Gradigne di Sessana	Gradnje	Tomadio	Tomaj
Grise	Griže	Trevisani	Trebižani
Grassevizza di San Da-	Hruševica	Uttoglie	Utovlje
niele		Vares	Vareje
Giacozze	Jakovče	Vattoglie	Batovlje
Cacitti	Kačiče	Vescotti	Večkoti
Casigliano di Sesana	Kazlje	Dol Grande	Veliki Dol
Cobidil di San Gregorio	Kobdilj	Foglie Grande	Veliko Polje

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vogliano	Voglje	Merischie	Merišče
Monte Urabice	Vrabče	Micorici	Mikorići
Auremo di Sotto	Vreme Dolnje	Mimiano	Momjan
Auremo di Sopra	Vreme Gornje	Paldighia	Paldigija
Cave Auremiane	Vremski Britof	Plovania	Plovanija
Vercovliano di Monrupino	Vrhovlje	Oscorus	Oskoruš
Zaverco	Zavrehek	Radini	Radini
Sirie	Žirje	Simonittia	Simonetija
		Spezzaria	Specijarija
<i>Distretto di Nuova Gorizia</i>	— <i>Srez Nova Gorica</i>	S. Ferfoia	St. Frfolja
		S. Torcello	St. Torčelo
Comune di Nuova Gorizia	— Opština Nova Gorica	S. Mauro	Sv. Mauro
		Schiavonia	Šéavonija
Boscomalo	Hudi log	Scrignari	Škrinjari
Coritta del Carso	Korita na Krasu	Scherlania	Škrlanija
Castagnevizza del Carso	Kostanjevica na Krasu	Seudelin	Škudelin
Lippa di Comeno	Lipa	Molini	Škrile
Novello	Novelo	Scarievaz	Šrljevac
Selle delle Trincee	Sela na Krasu	Tribano	Triban
Temenica	Temnica	Turini	Turini
Voisizza di Comeno	Vojščica	Vinella	Vinela
		Monte Grande	Veli Breg
<i>Distretto di Pola</i>	— <i>Srez Pula</i>	Monte Piccolo	Mali Breg
		Vignaria	Vinjarija
Comune di Buie d'Istria	Opština Buje	Visinada	Vižinada
		Volpia	Volpija
Benezani	Benecani	Vucchi	Vuki
Bibali	Bibali		
Bresani	Brešani	Comune di Cittanova	Opština Novigrad
Verteneglio	Brtonigla	Antenal	Antenal
Busin	Bužin	Businia	Bužinija
Zrnzi	Crnci	Daila	Dajla
Dramaz	Dramac	Bencici	Benčići
Druscovici	Druškovići	Belvedere	Belvedere
Fatria	Patrija	Celega	Celega
Vernetici	Frnetići	Fachinia	Fakinija
Gadare	Gadari	Fava	Fava
Gambozzi	Gamboci	Fernetici	Frnetići
Grobizze	Grobice	Fiorini	Fiorini
Jurizania	Juricanija	Carigador	Karigador
Caldania	Kaldanija	Carpignano	Krpinjan
Castelvenere	Kaštel	Carsin	Kršin
Cattunari Valle	Katunari Vale	Clabotti	Klabot
Cattunari Pisino	Katunari Pisin	Carso	Karso
Contarini	Kontarini	Lama	Lama
Covri	Kovri	Medelini	Medelini
Cremegne	Kremenje	Milovaz	Milovac
Cresine	Križine	Valle del Quietto	Mirna
Carsette	Kršete	Villanova	Nova vas
Carsin	Kršin	Cittanova	Novigrad
Crog	Krug	Paolia	Paulija
Monte Cucco	Kukov vrh	Pavici	Pavići
Cluni	Kljuni	Praschiarìa	Praščarija
Lucconi	Lukoni	Punta	Punta
Luliania	Ljubjanija	Saline	Saline
Melottia	Molutija	Saini	Sajini
Maran	Maran	Salvella	Salvela
Marincici	Marinčići	Serbani	Serbani
Marcovaz	Markovac	Scaunizze	Škavnica
Mazzoria	Mazurija	Smilovici	Smilovići
Marcozzia	Markocija	Stanzietta	Stancijeta
		Rainis	Rajnis
		Romania	Romanija

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rosalia	Rožalija	Castiglione	Koreniki
Rosmania	Rožmanija	Corona	Korona
Spic	Špic	Cortina	Kortine
Stroligheria	Štroligerija	Cortivi	Kortivi
Tere	Tere	Cranzetti	Kraceti
Zidine	Zidine	Cresine	Križine
Comune di Umago	Opština Umag	Cubertoni	Kuberton
Adorno	Adorno	Lama	Lama
Alberi	Alberi	S. Lorenzo	Lovrečica
St. Ambrosi	Ambrozi	Medighia	Medigija
Arbatini	Arbatini	Macalé	Makale
Babici Inferiori	Babići Donji	Matelici	Mateliči
Babici Superiori	Babići G.	Martincici	Martinčiči
Bassania	Bašanija	Matterada	Materada
Barici	Barići	Mazzoria	Mazurija
Casabianca	Bijela Kuća	Merlada	Merlada
Biribazzi	Biribači	Monte	Monte
Borosia	Buružija	Monteneto	Monteneto
Bosco	Boško	Madonna del Carso	Marija na Krasu
Barchia	Brkija	Monichia	Monikija
Bruttia	Brutija	Morino	Murine
Buroli	Buroli	Oblogo	Oblog
Buistina	Bujština	Petrovia	Petrovo selo
Zacchigni	Cakinji	Pizzudo Inferiore	Picudo D.
Zipiani	Cepljani	Pizzudo Superiore	Picudo G.
Zuppilia	Cupilija	Poliandre	Poludera
Cendacchi	Cendaki	Polesina	Polizina
Villanera	Crnigrad	Rotteria	Boterija
Giubba	Djuba	Rosazzo	Rošac
Bassanelo	Dolinci	Salvore	Savudrija
Dubaz	Dubac	Socerb	Sočerb
Farnazini	Franažini	S. Giovanni	Sv. Ivan
Fernetici	Frnetiči	S. Giorgio	Sv. Juraj
Ferletti	Ferleti	S. Nicolò	Sv. Nikola
Fratrizza	Fratrica	S. Pellegrino	Sv. Pelegrin
Franceschia	Frančeskija	S. Pietro	Sv. Petar
Galici	Galiči	S. Vitto	Sv. Vid
Monte Nudo	Goli vrh	Seghetto	Šeget
Grumo	Grumo	Sipar	Šipar
Grupia	Grupija	Scrignari	Skrinjari
Iezzi	Jeci	Spinel	Špinel
Gelicici	Jeličiči	Spinottia	Špinotija
Giurizzania	Juricanija	Stanzietta	Stancijeta
Giurizzani	Juricani	Strica	Strika
Gagarotte	Kagarot	Sferchi	Šverki
Capitania	Kapitanija	Turchia	Turkija
Caldania	Kaldanija	Umago	Umag
Colombania	Kolombanija	Ungheria	Umberija
Corsia	Koršija	Valizza	Valica
Carso	Kras	Vardizza	Vardica
Colombera	Kolombera	Villania	Vilanija
Communela	Komunela	Monte	Vrh
		Zambrattia	Zambratija
		Taviana	Tavijanija

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— C —

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DI ESSI DELL'AREA DI GORIZIA E UDINE NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 36, SECONDO COMMA).

<i>Area di Udine</i>	<i>- Područje Udina</i>		
Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
1. - Attimis	- Ahten	Foramo Porzus Racchiuso Subit	Malina Porcinj Rekluz Subit
2. - Chiopris	- Chiopris	Viscone	Viscone
3. - Chiusaforte	- Kluze	Piani di Rua Piani di Za Saletto Sella Nevea Stretti di Val Raccolana Tamaros	Piani di Rua Piani di Za Saletto Neveja Stretti di Val Raccolana Tamaros
4. - Cividale del Friuli	- Čedad	Carraria Fornalis Galliano Gruppignano Purgessino Rualis Rubignacco San Guazzo Spessa	Carraria Fornalis Galliano Gruppignano Purgessino Rualis Rubignacco San Guazzo Spessa
5. - Corno di Rosazzo	- Korno Rožac	Casali Comini Casali Gallo Casali Godia Gramogliano Quattroventi Noax S. Andrat del Iudrio Visinale del Iudrio	Casali Comini Casali Gallo Casali Godia Gramogliano Quattroventi Noax S. Andrat del Iudrio Visinale del Iudrio
6. - Drenchia	- Dreka	Clabuzzaro Cras Drenchia Lase Obenetto Obranche Oznebrida Prapotniza Trinco Trusgne	Klobučarji Kras Dreka Laze Debenje Obranche Ocnobrdo Prapotnica Trinco Trusnje
7. - Faedis	- Fojda	Campeglio Canal di Grivò Canebola Clap Colloredo Costalunga Gradischiutta Pedrosa Raschiacco Stremiz Valle	Campeglio Podklap Canebola Klap Colloredo Vile Gradišče Pedroza Raskak Stremiz Prodcerkev
8. - Grimacco	- Grmek	Arbida Brida Inferiore Brida Superiore Canalaz	Robida Dolenja Brda Gorenja Brda Kanalec

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
		Costne	Hostne
		Dolina	Dolina
		Liesse	Lese
		Lombaj	Lombai
		Grimacco Inferiore	Dolenji Grmek
		Grimacco Superiore	Gorenji Grmek
		Plataz	Platac
		Podlaca	Podlaka
		Rucchin	Rukin
		Seuza	Selka
		Slapovicco	Slapovik
		Sverinaz	Zverinec
		Topolò	Topolovo
9. — Lusevera	— Brdo	Ciseriis	Ciseriis
		Micottis	Sedlišče (Mikotici)
		Musi	Musec
		Pradielis	Ter
		Vedronza	Njivica
		Villanova delle Grotte	Zavrh
10. — Malborghetto Valbruna	— Naborjet Cveja-ves	Lussari	Visarje
		Valbruna	Cveja-ves
11. — Manzano	— Manzano	Case	Case
		Oleis	Oleis
		Rosazzo	Rožac
12. — Moimacco	— Moimako	Bottenicco	Botteniko
		Moimacco	Moimako
		Cernicu	Cerneje
13. — Nimis	— Neme	Chialminis	Vizont
		Monteprato	Krnice
		Torlano	Torlano
		Vallemontana	Vallemontana
14. — Premariacco	— Premariacco	Azzano	Azzano
		Firmano	Firmano
		Ipplis	Ipplis
		Leproso	Leproso
		Orsaria	Orsaria
		Paderno	Paderno
15. — Prepotto	— Prepotno	Albana	Ibana
		Castelmonte	Stara gora
		Cialla	Cela
		Graoretto	Kravoret
		Oborca	Oborca
		Podresca	Podrskje
16. — Pulfero	— Podbonesec	Erbezzo	Arbac
		Mersino	Mrsin
		Monte Fosca	Črni vrh
		Rodda	Ronec
		Tarcetta	Tarcet
17. — Resia	— Rezija	Gniva	Njiva
		Lischiazze	Lisceca
		Orscacco	Osojani
		Prato	Ravenca
		Stolvizza	Solbica
		Uccea	Ucja
18. — Savogne	— Savodnje	Cepletischis	Ceplešišče
		Masseris	Masere
		Montemaggiore	Matajur
		Tercimonte	Tremun

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
19. — S. Giovanni al Natisone	— Sv. Ivan ob Nadiži	Bolzano Dolegnano Medeuzza Villanova dell'Iudrio	Bolzano Dolegnano Medeuzza Villanova del Iudrio
20. — S. Leonardo.	— Sv. Lenart	Altana Clastra Cosizza Cravero Merso di Sotto Scrutto	Utana Klastra Cosica Kravar Dolenja Mersa Scrutovo
21. — S. Pietro al Natisone	— Sv. Petar Slovenov	Azzida Clenis Ponteacco Vernassino Vernasso	Azl Klinje Petiah Gorenji Barnas Dolenji Barnas
22. — Stregna	— Strednje	Oblizza Tribil Superiore	Oblica Gorenji Tarbji
23. — Taipana	— Tipana	Cornappo Debellis Monteaperta Montemaggiore Platischis Prosseniccio	Krnahta Debelisi Oskoruza Brezje Platužec Prosnid
24. — Tarvisio	— Trbiz	Camporosso in Valcarnale Cave del Predil Coccau Fusine in Valromana Rutte	Zabnica Radelj Kokovo Bela Peč Rutte
25. — Torreana	— Tavorjana	Canalutto Mesarolis Prestento Reant Ronchis Togliano	Canalutto Mezarola Prestento Drejan Ronchis Togliano
<i>Area di Gorizia — Područje Gorice</i>			
1. — Capriva del Friuli	— Kopriva	—	—
2. — Cormons	— Krmin	Borgnano Brazzano Castelletto Zeglo Plessiva di Medana	Bornjan Bracan Ceglo Plešivo
3. — Doberdò del Lago	— Doberdob	Bonetti Devetachi Farletto Iamiano Marcottini Micoli Palichisce Vallone Visentini	Boneti Devetaki Farletivi Jamlja Markotini Mikoli Paljki Dol Visintini
4. — Dolegna del Collio	— Dolenje	Lonzano Mernicco Raslocina Ruttars Scrio Venco	Loze Mirnik Razlocina Rutarji Skrljevo Jenkovo

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni	Opštine	Frazioni	Naselja
5. - Farra d'Isonzo	- Fara	Mainuzza Villanova	Majnica Nova Vas
6. - Fogliano Redipuglia	- Fojana Sredi Polja	Polazzo Redipuglia	Polace Sredi Polja
7. - Gorizia	- Gorica	Lucinico Oslavia Piedimonte del Calvario Piuma S. Andrea S. Mauro	Ločnik Oslavje Podgora Pevma Standrež Sv. Maver
8. - Gradisca d'Isonzo	- Gradiška	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Tintor Borgo Trevisan Borgo Venier Santa Maria Maddalena Corona	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Tintor Borgo Trevisan Borgo Venier Santa Maria Maddalena Korona
9. Mariano del Friuli	- Marjan	—	—
10. - Medea	- Medeja	—	—
11. - Monfalcone	- Tržič	Aris S. Paolo	Darez Sempola
12. - Moraro	- Morar	—	—
13. - Mossa	- Moša	—	—
14. - Romans d'Isonzo	- Romans	Fratta	Fratta
15. - Ronchi dei Legionari	- Ronke	Cave di Selz Soleschiano Vermegliano	Selce Soleschiano Somjan
16. - Sagrado d'Isonzo	- Sagraj	Boschini Poggio Terza Armata S. Martino del Carso	Boskini Zdravščina S. Martin na Krasu
17. - Savogna d'Isonzo	- Savodnje	Castel Rubbia Cotici Inferiore Cotici Superiore Gabria Inferiore Gabria Superiore Peci Rupa Scariano S. Michele del Carso	Rubija Spodnji Cotici Gornji Cotici Spodnje Gabriele Gornje Gabriele Pec Rupa Skrlje Vrh. Sv. Mihaela
18. - Staranzano	- Staracan	Bistrigna Dobbia Villaraspa	Bistrigna Dobbia Villaraspa
19. - San Canzian d'Isonzo	- Skocjan	Begliano S. Canzian	Begliano Skocjan
20. - San Floriano del Collio	- Števerjan	Giasbana Sedina Ulcanzi Valeris	Jazbine Sēedno Klanec Valerišče
21. - San Lorenzo di Mossa	- Moša	—	—
22. - San Pier d'Isonzo	—	Cassegliano San Zanut	Cassegliano San Zanut

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— D —

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DEI COMUNI DEI DISTRETTI DI CAPODISTRIA, NOVA GORICA E KRANJ NEI QUALI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO (ARTICOLO 36, SECONDO COMMA).

Distretto di Capodistria — Srez Koper

Comune di Sesana	Opština Sežana	Breg	Breg pri Golem Brdu
Brestovizza in Valle	Brestovica pri Komnu	Brestie	Brestje
Boriano	Brje pri Komnu	Brezovo	Brezovk
Divici	Divči	Budichini	Budihni
Gabrovizza	Gabrovica pri Komnu	Boccovizza	Bukovica
Zolliava	Coljava	Castelletto Zeglo	Ceglo
Goriano	Gorjansko	Ziginio	Čiginj
Castelgiovanni	Ivanji grad	Descla	Deskle
Clanzi in Valle	Klenec pri Komnu	Doblari	Doblar
Cobbia	Kobjeglava	Castel Dobra	Dobrovo
Comeno	Komen	Cero di Sotto	Dolnje Cerovo
Cregolischie	Kregolišče	Dombrava	Dombrava
Dol Piccolo	Mali Dol	Montespino	Dornberk
Villa Nadrosizza	Nadrožica	Draga	Draga
Preserie	Preserje pri Komnu	Dornovico	Drnovk
Rubia di Comeno	Rubije	Flesna	Fojana
Sutta	Sveto	Collbrida	Golo Brdo
Sibeglia	Šibelji	Gugnazze	Gonjače
Scoffi	Škofi	Cero di Sopra	Gornje Cerovo
Scherbina	Škrbina	Goregna di Canale	Gorenja vas
Tomasevizza	Tomačevica	Gradiscutta	Gradišče nad Pravačino
Tuble di Boriano	Tublje pri Komnu	Gradino	Grgar
Villa Tupelce	Tupelče	Gargaro	Gradno
Valle di Brestovizza	Vale	Raune	Grgarske ravne
Volci	Volčji grad	Claunico	Hlevnik
Zagraie	Zagrajec	Curao	Hruševleje

Distretto di Nuova Gorizia — Srez Nova Gorica

Comune di nuova Gorizia	Opština Nova Gorica	Dal di Canale	Kal nad Kanalom
Aiba	Ajba	Cambresco	Kambreško
Aisevizza	Ajševica	Canale d'Isonzo	Kanal
Anicova	Anhovo	Verci di Canale	Kanalski vrh
Arconi	Arčoni	Quisca	Kojsko
Auzza	Avče	Cosana del Collio	Kozana
S. Spirito di Bainsizza	Banjšice	Cosarna S. Spirito	Kozarno
Barbana del Collio	Barbana	Cosarsa	Kozaršče
Battaglia della Bainsizza	Bate	Cozbana del Collio	Kožbana
Belo	Belo	Crasena Furlana	Krasno
Bigliana	Biljana	Moncorona	Kromberk
Biglia	Bilje	Pisve di Leupa	Levpa
Bodres	Bodrež	Liga	Lig
Rifenbergo	Branik	Locca	Loke
Brdice di Cosbana	Brdice pri Kožbani	Loquizza Seghetti	Lokvica
S. Lorenzo di Brdiza	Brdice pri Neblem	Luchesici	Lukežiči
Berdo	Brdo	Martinuci	Martinuči
		Medana	Medana
		Merna	Miren
		Mocorini	Mohorini
		Villa Morsca	Morsko
		Merliachi	Mrljaki

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nebola	Neblo	Comune di Tolmino	Opština Tolmin
Casali Nemci	Nemci	Aussa	Avsa
Nuova Gorizia	Nova Gorica	Bascia di Modrea	Bača pri Modreju
Nuova Villa	Nova Vas	Bausizza	Bavščica
Nosena	Nozno	Boreana	Borjana
Opachiasella	Opatje selo	Plezzo	Bovec
Raccogliano	Orehovlje	Bergogna	Breginj
Ossezza	Osek	Ciadra	Cadrg
Osevljek	Oševljek	Oltresonzia	Cezsoča
Ossegliano	Ozeljan	Cighino	Ciginj
Plesiva	Plešivo	Dolgi laz	Dolgi laz
Poggio S. Valentino	Podsabotin	Dollà	Dolje
Potoc di Montespino	Potok pri Dornbeku	Dresenza	Drežnica
Pristava	Pristava	Rauna di Dresenza	Drežniške ravne
Pristavo	Pristavo	Drobolemico	Drobočnik
Prevacina	Prvačina	Gorenji log	Gorenji log
Raunizza di Gargaro	Ravnica	Gabria di Tolmino	Gabrije
Ranziano	Renče	Grudenza	Grudnica
Podera di Ranziano	Renški podkraj	Comes	Homec
Ronzino	Ročinj	Idria della Baccia	Idrija pri Bači
Valdirose	Rožna dolina	Idresca d'Isonzo	Idrsko
Saksid	Saksid	Ieusecco	Jevšček
Senico	Senik	Geserza	Jezerca
Senico	Seniški breg	Cal di Plezzo	Kal
Slapenico	Slapnik	Camina	Kamna
Slavce	Slavče	Lom di Canale	Kanalski lom
Senesalina	Snežatno	Klause	Klavže
Snesenchia	Snežeče	Coritenza di Plezzo	Koritnica
Branizza inferiore	Spodna Branica	Caporetto	Kobarid
Stara Gora	Stara Gora	Cossia	Koseč
Stesche	Steske	Cosarsa	Kozaršče
Sanbasso	Sempas	Cossarizza	Kozmerice
San Pietro di Gorizia	Sempeter pri Gorici	Creda	Kred
S. Lorenzo di Nebola	Slovrenc	Montenero di Caporetto	Krn
S. Martino di Quisca	Smartno	Ladra	Ladra
S. Mauro	Smaver	Lepena	Lepena
San Michele	Smihel	Libussina	Lipušnje
Tabor	Tabor	Luiceo	Livek
Tarnova della Selva	Trnovo	Rauna di Luico	Livičke ravne
Vedriano	Vedrijan	Lubino	Ljubinj
Vipulzano	Vipolže	Logo di Oltresonzia	Log Čezsoški
Visnovico	Višnjevik	Bretto	Log pog Mangartom
Vittuglia	Vitovlje	Logarsce	Logaršče
Carbonari	Voglarji	Longo	Logje
Villa Monte Vecchio	Vogrsko	Magosti	Magozd
Valvolciana	Volčja draga	Molin d'Idresca	Mlinsko
Vercoglio di Quisca	Vrhovlje pri Kojskem	Modrea	Modrej
Vercoglio	Vrhovlje pri Kožbani	Modreuzza	Modrejce
Vertazzi	Vrtoče	S. Lucia d'Isonzo	Most na Soči
Vertoiba in Campi Santi	Vrtojba	Plusina di Plezzo	Plužna
Ucagna di Marchi	Ukanje	Sant'Elena al Natisone	Podbela
Zalimbergo	Zali breg	Piedimelze	Podmelec
Zalosce	Zalošče	Polubino	Podljubinj
Zapotocco	Zapotok	Stazione Ferroviaria	Postaja
Zigoni	Zigoni		

LEGISLATURA IV - 1963-66 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Potocchi di Creda	Potoki	Ternova d'Isonzo	Trnovo od Soči
Prapeno di Lubino	Prapetno	Volaria	Volarje
Robis	Robic	Ruti di Volzana	Volčanski Ruti
Robedischie	Robidišče	Volzana	Volce
Sedula	Sdlo	Ursina	Vrsno
Sella di Volzana	Sela pri Volčah	Zadlaz Ciadra	Zadlaz-Cadrag
Selze di Caporetto	Selce	Villa Grotte di Dante	Zadlaz-Zabče
Selischie	Selišče	Sottolmino	Zatolmin
Smasti	Smast	Sabbice	Zabče
Isonzo	Soča	Saga	Zaga
Serpenizza	Srpenica		
Stanovischie	Stanovišče	<i>Distretto di Kranj</i>	<i>— Srez Kranj</i>
Sella di Caporetto	Staro sele	Comune di Jesenice	Opština Jesenice
Bretto di Sopra	Strmec pri Predelu	Gozd Martuljek	Gozd Martuljek
Susida	Sužid	Kranjska gora	Kranjska gora
Villa svina	Svino	Log	Log
Tolmino	Tolmin	Podkoren	Podkoren
Lom di Tolmino	Tolminski lom	Ratece	Rateče
Rauna di Sabbice	Tolminske ravne	Srednji vrh	Srednji vrh
Trenta d'Isonzo	Trenta		

No. 93107/2/63

Beograd, 28. januara 1964.

Ekselencijo,

U vezi zaključka Mešovite jugoslovensko-italijanske komisije za drumski saobraćaj, koji je usvojen na njenom III zasedanju u Napulju 15. novembra 1962. godine, imam čast da Vašoj Ekselenciji predložim sledeće:

Stav prvi člana 17 Sporazuma ismedju Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, Beograd, 27. juli 1960. godine, menja se i sada glasi:

« Dozvola nije prenosiva i daje prevozniku pravo na obavljanje prevoza bilo jednim vozilom bilo skupom vozila/kamion, autovoz, tegljač sa prikolicom/za koje je izdata i to u roku njenog važenja označenog na samoj dozvoli koji ne može biti duži od godinu dana. Dozvola se može izdati i samo za jedan prevoz ».

Stav drugi člana 17 ostaje neizmenjen.

Ukoliko je italijanska Vlada saglasna sa gornjim predlogom, ja molim Vašu Ekselenciju da mi ovo pismo tekstuelno potvrdi, što će se smatrati kao Sporazum izmedju naših zemalja o izmeni stava prvog člana 17 rečenog Sporazuma iz 1960 godine.

Koristim, Ekselencijo, i ovu priliku da vam izrazim svoje najdublje poštovanje.

BOR. T. BLAGOJEVIĆ

Njegovoj Ekselenciji

Gospodinu Alberto BERIO

izvanrednom i opunomoćenom

Ambasadoru Republike Italije

BEOGRAD

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 295

Belgrado, 28 gennaio 1964

Signor Consigliere Giuridico Principale,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 93107/2/63 in data odierna, redatta nei seguenti termini:

« In relazione alla decisione della Commissione Mista jugo-italiana sul traffico stradale, che è stata adottata nella III Riunione di Napoli il 15 novembre 1962, ho l'onore di proporre a V. E. quanto segue:

Il primo comma dell'articolo 17 dell'Accordo fra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Italia sul regolamento dei trasporti stradali di passeggeri e merci, firmato a Belgrado il 27 luglio 1960, viene modificato come segue:

« L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto alla impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima e comunque non superiore ad un anno. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per viaggio singolo ».

Il secondo comma dell'articolo 17 non viene modificato.

Se il Governo Italiano è d'accordo circa la predetta proposta, prego V. E. di confermarmi testualmente la presente lettera. Ciò verrà considerato come un Accordo fra i nostri Paesi per quanto riguarda la modifica del comma 1 dell'articolo 17 del citato Accordo del 1960 ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Consigliere Giuridico Principale, gli atti della mia più alta considerazione.

ALBERTO BERIO

Al Signor Consigliere Giuridico Principale

Prof. Bor. T. BLAGOJEVIĆ

Segretariato di Stato per gli Affari Esteri

BELGRADO